



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico

**GAETANO PINI**

|                  |    |                 |                |
|------------------|----|-----------------|----------------|
| Deliberazione n. | 22 | Del 4 GEN. 2013 | Atti 49/76/307 |
|------------------|----|-----------------|----------------|

**Oggetto: Rinnovo della convenzione passiva con l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano per prestazioni di oncologia medica.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso** che, con deliberazione 21.5.2012 n. 172, è stata rinnovata, per l'anno 2012, la convenzione passiva precedentemente stipulata con l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano per prestazioni di oncologia medica, in quanto, partecipando entrambi gli Enti ai protocolli nazionali dell'Italian Sarcoma Group per il trattamento combinato chirurgico e chemioterapico dei sarcomi, si sono ritenuti necessari la valutazione collegiale e l'approccio pluridisciplinare del trattamento dei medesimi;

#### **Preso atto:**

- che questa Azienda ha chiesto, con lettera 7.11.2012, all'Istituto Humanitas la disponibilità al rinnovo della convenzione citata per l'anno 2013, ai sensi dell'art.7 della medesima che prevede la facoltà delle parti di concordare per iscritto il rinnovo annuale;
- che l'Istituto Humanitas, con fax 20.11.2012, ha comunicato la disponibilità al rinnovo richiesto, alle stesse condizioni precedentemente pattuite;
- che successivamente, con fax 18.12.2012, l'Istituto Humanitas ha comunicato la riduzione del 5% delle tariffe applicate;

**accertato** il parere favorevole espresso dal Direttore sanitario in merito con annotazione a margine della lettera 28.9.2012 di proposta di rinnovo;

**considerato** che la spesa annua complessiva derivante dal rinnovo della convenzione in argomento viene stimata in € 7.000,00;

**acquisito** il visto contabile della s.c. Gestione Risorse Economiche e finanziarie per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

**visti** i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3-bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n.

22

Del 4 GEN. 2013

Atti 49/76/307

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di rinnovare per l'anno 2013 la convenzione passiva con l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano per prestazioni di oncologia medica;
- 2) di approvare il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 7.000,00, tra i costi del bilancio dell'esercizio 2013 sul conto 510.020.00005 "consulenze sanitarie da privato";
- 4) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Amedeo Tropicano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dott. Paolo Grazioli)

DIRETTORE SANITARIO

(dott. Nunzio A. Buccino)

Direzione Medica di Presidio

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Paola Navone

Pratica trattata da: dott.ssa M. Grazia Giacomelli



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| Deliberazione n. 22 | Del 24 GEN. 2013 | Atti 49/76/307 |
|---------------------|------------------|----------------|

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 24 GEN. 2013

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI  
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 7 (sette) pagine, di cui n. 4 (quattro) pagine di allegati parte integrante.



CONVENZIONE TRA L'A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI DI MILANO E  
L'ISTITUTO CLINICO HUMANITAS MIRASOLE S.P.A. DI MILANO PER PRESTAZIONI DI  
ONCOLOGIA MEDICA

TRA

L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico "Gaetano Pini" (in seguito denominato "Istituto Pini"), codice fiscale n. 80064670153, partita I.V.A. n.00903310159, in persona del legale rappresentante, il Direttore generale dott. Amedeo S. Tropiano, domiciliato per la carica in Milano, piazza Cardinal Ferrari 1

E

L'Istituto Clinico Humanitas Mirasole S.p.A. (in seguito denominato "Istituto Humanitas"), partita I.V.A. n.10125410158, in persona del legale rappresentante dott. Luciano Ravera, domiciliato per la carica in Rozzano (Mi), via Manzoni 56,

PREMESSO CHE:

- l'Istituto Pini ha necessità presso la propria sede di Milano della collaborazione dell'U.O. di Oncologia Medica dell'Istituto Humanitas, a completamento e integrazione dell'attività del proprio servizio;
- l'Istituto Humanitas, tramite i sanitari della propria U.O. di Oncologia Medica, è nella possibilità di soddisfare tale esigenza;
- la stipula della presente convenzione è la risposta ad una necessità e rappresenta un interesse del servizio sanitario pubblico;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Istituto Humanitas, avvalendosi dell'attività dei Dirigenti medici della propria U.O. di Oncologia Medica, si impegna ad erogare prestazioni di oncologia medica a favore dei pazienti degenti presso i reparti dell'Istituto Pini, su richiesta dei medici di reparto del medesimo.

ART. 2

Le prestazioni di cui al precedente art. 1 vengono rese dal personale interessato, senza che ciò arrechi pregiudizio all'ordinaria attività di reparto.

I consulenti saranno coadiuvati dal Dirigente medico che avrà richiesto la consulenza e che assicurerà l'opportuna documentazione dei pazienti ricoverati.

ART. 3

L'espletamento delle prestazioni avverrà, in via di massima, mediante n.10

ore mensili, secondo le modalità di volta in volta concordate tra le rispettive Direzioni Sanitarie.

#### ART. 4

Le prestazioni in oggetto sono regolate dalla presente convenzione, esclusa ogni possibilità di accordi diretti da parte dei medici consulenti autorizzati.

Le richieste di prestazione da parte dell'Istituto Pini dovranno specificare: Reparto di degenza, Medico richiedente e riferimento telefonico, urgenza eventuale e nominativo del paziente.

#### ART. 5

L'Istituto Pini verserà all'Istituto Humanitas, quale corrispettivo per ogni accesso effettuato, l'importo di € 237,50.

La liquidazione delle competenze avverrà trimestralmente, dietro emissione da parte dell'Istituto Humanitas di regolare fattura, riportante il rendiconto mensile delle prestazioni effettuate presso l'Istituto Pini.

A tal fine l'Istituto Pini provvederà a comunicare all'Istituto Humanitas il numero, la data e l'ora delle prestazioni effettuate dai medici nel periodo considerato.

Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato a trenta giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture.

Nel caso in cui, per l'effettuazione delle prestazioni, si rendesse necessario, previa autorizzazione della Direzione Sanitaria, l'uso di strumentazione o di presidi medico-chirurgici in dotazione dell'Istituto Humanitas, si procederà alla separata fatturazione del relativo costo di utilizzo.

#### ART. 6

La presente convenzione ha validità per l'anno 2013, con possibilità di rinnovo annuale da convenirsi per iscritto tra le parti di anno in anno, e con possibilità di disdetta in ogni momento da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 30 giorni.

#### ART. 7

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

#### ART. 8

Per i rischi di R.C.T. nonché per gli infortuni (compresi quelli in itinere) derivanti dalla esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, l'Istituto Humanitas provvederà, a propria cura e spese, alla relativa copertura assicurativa.

ART. 9

L'A.O. (Istituto Pini), in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa (Art. 13 - D.L. 196/03) che i dati personali del Fornitore (Istituto Humanitas) saranno inseriti nella banca dati elettronica dell'A.O. e trattati dal personale dell'A.O. nominato incaricato del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". I dati personali del Fornitore, saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale, e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso; per questi dati il Fornitore potrà richiedere di effettuare consultazioni, modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazioni (Art. 7 D.L. 196/03). Il Fornitore potrà prendere visione dell'intera informativa, che troverà sul sito web dell'Azienda.

Con la sottoscrizione del presente contratto ai sensi dell'art.29 del D.lgs 196/2003, viene accettata da parte del Fornitore la nomina a Responsabile del trattamento, in relazione ai dati personali/sensibili la cui conoscenza risulta essere indispensabile per lo svolgimento delle obbligazioni oggetto di contratto. Il Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal D.lgs 196/2003 e dovrà attenersi per lo svolgimento del compito assegnatogli alle seguenti istruzioni:

1. procedere al trattamento dei dati personali/sensibili, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare;
2. nominare gli incaricati, fornire agli stessi le opportune istruzioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali/sensibili e curare affinché operino in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari impartite a tale proposito;
3. avere cura che ogni dato, elenco o banca dati cartacea ed informatica venga trattato per i soli fini per i quali è destinato;
4. trattare i dati personali/sensibili raccolti sia su supporti cartacei che informatici nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt.34 e 35 del D.lgs in questione.
5. Si ricorda inoltre, che gli obblighi relativi alla riservatezza dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro e che la nomina a Responsabile cesserà automaticamente con il venir meno del rapporto intercorrente tra il Titolare (Azienda Ospedaliera) ed il Responsabile (Fornitore).



ART. 10

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, con oneri a carico solidale delle parti;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 11

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è competente il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 24 GEN. 2013

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Amedeo S. Troplano)

ISTITUTO CLINICO HUMANITAS MIRASOLE S.P.A.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(dott. Luciano Ravera)

1/2